

Il giorno 07 del mese di luglio dell'anno 2021, presso l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR MARCHE), ad Ancona, in via Oberdan, n. 2

TRA

L'ASUR, rappresentata dal direttore generale, Dr.ssa Nadia Storti, domiciliato per la carica ad Ancona, in via Oberdan n. 2;

E

Il Dr. Roberto Grinta nato a [REDACTED] il [REDACTED] - Codice fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] Cap, [REDACTED] Prov. [REDACTED] in Via [REDACTED] (PEC: [REDACTED] cell [REDACTED], e-mail: [REDACTED])

Premesso che

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1424 del 18/11/2019, come rettificata dalla DGR 1534 del 6/12/2019, ha nominato la dr.ssa Nadia Storti quale Direttore Generale dell'Asur Marche, con incarico triennale decorrente dal 01 dicembre 2019;
- con DGRM n. 830 del 28/07/2021, la Giunta regionale ha nominato il Dr. Roberto Grinta quale Direttore di Area Vasta 4 di Fermo;
- lo stesso con nota acquisita in atti del fascicolo ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs 502/1992;
- con DGRM 184 del 24/02/2020, la Regione Marche ha approvato il nuovo schema di contratto di lavoro del Direttore di Area Vasta;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

(Conferimento incarico e durata)

Con il presente contratto il Direttore Generale conferisce al Dr. Roberto Grinta l'incarico di Direttore dell'Area Vasta 4 di Fermo, ai sensi dell'art. 10 della legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13:

Secondo quanto previsto dall'art. 3-bis della L.R. n. 13/2003 e dalla DGR n. 184/2020, l'incarico decorre dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico del direttore generale dell'ASUR.



Art. 2

(Oggetto della prestazione ed obiettivi di nomina)

Il direttore di Area Vasta è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Il direttore di Area Vasta si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla Direzione generale dell'Asur.

Il direttore di Area Vasta risponde alla Direzione generale dell'Asur del raggiungimento degli stessi obiettivi, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

L'azienda allega al contratto gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza assegnati al direttore di Area Vasta.

Art. 3

(Obblighi del Direttore di Area Vasta)

L'incarico di direttore di Area Vasta è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, pertanto il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

L'incarico è compatibile, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'Asur, con lo svolgimento di altre attività purchè le stesse siano direttamente connesse al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Il direttore di Area Vasta è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico e rimborso spese)

Al direttore di Area Vasta spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis della L.R. 13/2003 di euro 108.500,00centottocinquecento/00), da corrisondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.



Tale trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo trattamento economico, da corrispondere in un'unica soluzione, previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla Direzione Generale dell'Asur.

In coerenza con la normativa dettata per le Direzioni generali, ai sensi dell'art. 1 comma 865 della legge n.145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del dlgs. 14 marzo 2013 n. 33).

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'area vasta registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'area vasta registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'area vasta registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'area vasta registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405 il mancato rispetto da parte del Direttore di Area Vasta della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella DGR 1264 del 12/11/2007.

Al Direttore di Area Vasta per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti del SSN.

Art. 5

(Verifiche)

La Direzione generale dell'Asur effettua annualmente, ai sensi dell'art. 10 comma 3 bis della L.R. n. 13/2003, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore di Area vasta.

Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. n. 13/2003 il Direttore generale dell'ASUR, entro il mese di marzo di ciascun anno, verifica i risultati conseguiti dai Direttori di Area Vasta ai fini della conferma o meno degli stessi.

La direzione generale può disporre verifiche periodiche semestrali dell'andamento della gestione.

Art. 6

(Assenza o impedimento)

In caso di assenza o impedimento del Direttore di Area vasta non superiore a sei mesi le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale dell'ASUR.

Art. 7

(Recesso)

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte con posta elettronica certificata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 2 quote mensili del trattamento economico annuo.

Art. 8

(Decadenza)

Il Direttore Generale dell'Asur, previa contestazione e nel principio del contraddittorio, dichiara la decadenza del Direttore di Area vasta dall'incarico qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazione di legge o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal Direttore di Area vasta nell'esercizio delle sue funzioni in danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

E' prevista inoltre la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2, lett. c), della legge n. 405/2001 e 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002. Per equilibrio economico - finanziario deve intendersi il rispetto dei vincoli economici contenuti nel documento di budget, sottoscritto annualmente da ciascuna Area Vasta con l'Asur;
- mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;
- mancata trasmissione del piano di rientro all'Asur ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro;
- mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013.



Costituisce altresì causa di decadenza il mancato rispetto dei contenuti e dei termini relativi ai flussi informativi compresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario e richiamati dall'articolo, 3 comma 8, dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso, la decadenza non opera automaticamente e l'Asur contesta l'inadempimento per iscritto, prevede un termine massimo di quindici giorni per la trasmissione dei dati e di giustificazioni da parte del direttore di Area Vasta. Nei successivi quindici giorni l'Asur provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

Si intendono inoltre richiamate tutte le cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art. 9

(Risoluzione del contratto)

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi di cui all'articolo 6 del presente contratto;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 8 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5 c. 2 del presente contratto;
- nel caso di soppressione dell'Area Vasta;
- nel caso in cui il Direttore dell'Asur sia dichiarato decaduto.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Direttore di Area Vasta della comunicazione scritta del Direttore Generale dell'Asur con posta elettronica certificata. Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al Direttore di Area vasta alcun indennizzo o indennità sostitutiva.

Art. 10

(Garanzie e tutele)

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del direttore di Area vasta, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il Direttore di Area Vasta da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Qualora il Direttore di Area vasta intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda e i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato.

Nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1 che comunque non potrà essere inferiore ai parametri minimi ministeriali forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il direttore di Area Vasta di nominare un proprio legale di sua fiducia anche senza il previo gradimento dell'azienda. In tale ultimo caso anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento i relativi oneri restano esclusivamente a suo carico.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del direttore di Area Vasta accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del direttore stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del titolo terzo, del libro quinto del codice civile.

Art. 12

(Bollo e registrazione)

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente .

Art. 13

(Foro competente)

Per ogni controversia comunque derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

Ancona Li 07/07/2021

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA


Roberto Grinta



Sono approvati espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 1, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ASUR

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA

Dr. Roberto Grinta

